

**IT**

**IT**

**IT**



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 17/IX/2007  
C (2007) 4233 def.

NON DESTINATO ALLA  
PUBBLICAZIONE

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 17/IX/2007**

**che adotta il programma operativo "INTERREG IVA Italia - Austria" per l'intervento strutturale comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo cooperazione territoriale europea in Italia e in Austria**

**CCI 2007 CB 16 3 PO 052**

**(I testi in lingua tedesca e italiana sono i soli facente fede)**

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17/IX/2007

**che adotta il programma operativo "INTERREG IVA Italia - Austria" per l'intervento strutturale comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo cooperazione territoriale europea in Italia e in Austria**

**CCI 2007 CB 16 3 PO 052**

**(I testi in lingua tedesca e italiana sono i soli facente fede)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 32, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) In data 22 marzo 2007, l'Italia a nome di Italia e Austria ha presentato alla Commissione una proposta relativa ad un programma operativo in vista della cooperazione transfrontaliera denominato "INTERREG IVA Italia - Austria" da realizzarsi in tali Stati membri. Su richiesta della Commissione, l'Italia ha trasmesso informazioni supplementari in data 23 luglio 2007.
- (2) Gli Stati membri partecipanti al programma hanno elaborato il programma operativo nell'ambito del partenariato di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1083/2006.
- (3) La Commissione ha vagliato il programma operativo proposto e ritiene che esso contribuisca a cogliere gli obiettivi fissati nella decisione 2006/702/CE del Consiglio del 6 ottobre 2006 sugli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione<sup>2</sup> e gli obiettivi dei quadri di riferimento strategici nazionali pertinenti.
- (4) In applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999<sup>3</sup>, il programma operativo contiene un elenco delle zone ammissibili all'interno dell'area

---

<sup>1</sup> GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1989/2006 (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 6).

<sup>2</sup> GU L 291 del 21.10.2006, pag. 11.

<sup>3</sup> GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1.

interessata dal programma. Tali zone sono riconosciute in virtù dell'allegato I della decisione 2006/769/CE della Commissione del 31 ottobre 2006 che stabilisce l'elenco delle regioni e delle zone ammissibili ad un finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro degli aspetti transfrontalieri e transnazionali dell'obiettivo cooperazione territoriale europea per il periodo 2007-2013<sup>4</sup>.

- (5) In applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1080/2006, oltre all'elenco delle zone ammissibili, il programma operativo contiene un elenco delle zone di livello NUTS 3 adiacenti alle zone ammissibili, come previsto all'articolo 21, paragrafo 1 di detto regolamento; occorre stabilire l'elenco di tali zone di flessibilità, debitamente motivato.
- (6) In applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1080/2006, oltre all'elenco delle zone ammissibili, il programma operativo contiene un elenco delle zone di livello NUTS 2 nelle quali sono situate le zone ammissibili, come previsto all'articolo 21, paragrafo 1 di detto regolamento; occorre stabilire l'elenco di tali zone di flessibilità, deciso congiuntamente da Commissione e Stati membri.
- (7) La proposta di programma operativo contiene tutti gli elementi di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1080/2006[, ad eccezione di un elenco indicativo dei principali progetti di cui al paragrafo 9 del medesimo, in quanto nel quadro del presente programma operativo non è prevista la presentazione di alcun progetto di questo tipo. In particolare la proposta designa un'autorità di gestione unica, un'autorità di certificazione unica, un'autorità di audit unica e un segretariato tecnico comune.
- (8) Occorre fissare il tasso massimo e l'importo massimo della partecipazione dei Fondi per il programma operativo e per ciascun asse prioritario in conformità all'articolo 53, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1083/2006.
- (9) Gli aiuti concessi nell'ambito del programma operativo devono soddisfare le norme vigenti in materia di aiuti di Stato e ogni altra pertinente disposizione di diritto comunitario.
- (10) Occorre pertanto adottare il programma operativo proposto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

È adottato ai fini dell'intervento strutturale comunitario realizzato nell'ambito dell'obiettivo "cooperazione territoriale europea" in Italia e in Austria per il periodo di programmazione 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2013, il programma operativo "INTERREG IVA Italia - Austria" riportato nell'allegato I, contenente i seguenti assi prioritari:

- 1) Relazioni economiche, Competitività e Diversificazione;

---

<sup>4</sup> GU L 312 dell'11.11.2006, pag. 47. Decisione modificata dalla decisione 2007/190/CE (GU L 87, 28.03.2007, pag. 16).

- 2) Territorio e sostenibilità; e
- 3) Assistenza tecnica.

### *Articolo 2*

La spesa effettivamente sostenuta nell'ambito del programma operativo è ammissibile a partire dal 1° gennaio 2007.

### *Articolo 3*

1. Il programma di cui all'articolo 1 interessa le zone ammissibili seguenti:
  - Bolzano/Bozen, Belluno e Udine in Italia e
  - Klagenfurt-Villach, Oberkärnten, Pinzgau-Pongau (Land Salzburg), Tiroler Oberland, Innsbruck, Tiroler Unterland e Osttirol in Austria.
2. Lasciando impregiudicato il paragrafo 1, le spese sostenute per l'esecuzione di operazioni o parti di operazioni possono essere finanziate fino a un massimo del 20% dell'importo del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) al programma operativo in questione nelle seguenti zone:
  - zone di livello NUTS 3 di Gorizia, Pordenone, Treviso e Vicenza in Italia e
  - zone di livello NUTS 3 di Außerfern, Lungau e Unterkärnten in Austria e
  - zone di livello NUTS 2 di "Salzburg und Umgebung" e Lungau all'interno della zona di livello NUTS 2 "Salzburg" in Austria.

### *Articolo 4*

1. L'importo massimo dell'intervento del FESR, concesso nell'ambito del programma operativo in riferimento alla spesa pubblica ammissibile, è di 60.074.668 euro e il tasso massimo di cofinanziamento è pari al 75%.
2. Il concomitante contributo nazionale di 20.024.889 euro provenienti dal settore pubblico può essere parzialmente sostenuto con prestiti comunitari della Banca europea per gli investimenti e altri strumenti di prestito; tuttavia, al momento non sono previsti tali prestiti.
3. Nell'ambito del programma operativo di cui al paragrafo 1, l'importo massimo dell'intervento e il tasso massimo di cofinanziamento per ogni asse prioritario corrispondono ai valori indicati nel secondo fino al quarto comma del presente paragrafo.

Il tasso massimo di cofinanziamento per l'asse prioritario 1 "Relazioni economiche, competitività, diversificazione" è pari al 75% e l'importo massimo dell'intervento del FESR a tale asse prioritario, calcolato in riferimento alla spesa ammissibile totale pubblica, è di 25.069.072 euro.

Il tasso massimo di cofinanziamento per l'asse prioritario 2 "Territorio e sostenibilità" è pari al 75% e l'importo massimo dell'intervento del FESR a tale asse prioritario, calcolato in riferimento alla spesa ammissibile totale pubblica, è di 31.401.116 euro.

Il tasso massimo di cofinanziamento per l'asse prioritario 3 "Assistenza tecnica" è pari al 75% e l'importo massimo dell'intervento del FESR a tale asse prioritario, calcolato in riferimento alla spesa ammissibile totale pubblica, è di 3.604.480 euro

4. Il relativo piano di finanziamento è contenuto nell'allegato II.

#### *Articolo 5*

Ogni sostegno pubblico concesso nell'ambito del programma operativo deve rispondere alle norme procedurali e sostanziali sugli aiuti di Stato vigenti al momento della sua concessione.

#### *Articolo 6*

La Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17/IX/2007.

*Per la Commissione*  
*Danuta Hübner*  
*Membro della Commissione*

<p><b>PER COPIA CONFORME</b> <b>Per la Segretaria generale,</b></p> <p><b>Jordi AYET PUIGARNAU</b> <b>Direttore della cancelleria</b></p>
---

**ALLEGATO I**

Programma operativo

## ALLEGATO II

Piano finanziario